

Codice A2204A

D.D. 8 luglio 2024, n. 984

**Fondazione "Istituto e Scuola materna Randone" con sede nel Comune di Garessio (CN).
Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile.**



ATTO DD 984/A22000/2024

DEL 08/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Fondazione “Istituto e Scuola materna Randone” con sede nel Comune di Garessio (CN). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile.

La Fondazione “Istituto e Scuola materna Randone” con sede nel Comune di Garessio (CN), in via Fasiani, n.17, C.F. 84002550048, già Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza, trae la sua origine dal testamento del benemerito medico dott. Nicolao Randone in data 25 ottobre 1843, approvato con R.D il 17 maggio 1845, con denominazione “Opera Pia e Casa di Educazione delle fanciulle povere”.

Con D.G.R. n.57- 32771 del 07/03/1994, a norma delle LL.RR. 10 e 11 del 19/03/1991, la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata, ha cambiato la sua denominazione in “Istituto e Scuola materna Randone” ed è stato approvato un nuovo Statuto ad oggi vigente. L’Ente è stato poi trascritto al Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private con il n.1145 del 15/11/2013, acquisendo in pari data la personalità giuridica privata ex D.P.R 361/00.

La Fondazione, ai sensi dell’art.2 dello Statuto vigente, ha per scopo di “promuovere l’istruzione ed educazione morale, civile e religiosa dei giovani d’ambo i sessi di Garessio ed in modo particolare di quelli della Parrocchia di Borgo maggiore (...) e l’istruzione, l’educazione religiosa e l’assistenza prescolastica dei bambini d’ambo i sessi di Garessio”.

Il Presidente della Fondazione “Istituto e Scuola materna Randone” (di seguito Fondazione) di Garessio (CN), ai sensi degli artt. 27 e ss. del C.C., in data 24/06/2024 (Prot. Reg. n. 29000/A2204A del 25/06/2024), presentava istanza per ottenere l’estinzione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato l’estinzione dell’Ente stesso e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Parrocchia Maria Vergine Assunta in Garessio, con vincolo di destinazione a servizi socio-educativi e socio-assistenziali, come risulta dal Verbale redatto in data 25/05/2024, con Repertorio n.45678, Raccolta n.28873, in Garessio (CN), in Via Fasiani, n.17, davanti al notaio Paolo Viglino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo. L’atto è stato registrato a Cuneo in data

28/05/2024, con il n.10138 serie 1T.

La richiesta di estinzione è motivata dal fatto che l'Ente è ormai impossibilitato a perseguire i propri scopi istituzionali. Come indicato nella relazione sull'attività inviata al Settore competente della Regione Piemonte (Prot. Reg.n.4468/A2204A del 06/02/2024), l'Ente, a far tempo dal 01/7/1995, di fronte ad un'inarrestabile diminuzione della popolazione e ad una conseguente riduzione di natalità, che non giustificava l'esistenza di due scuole materne, deliberò la chiusura della scuola materna e l'affitto dei locali al Comune di Garessio che vi avrebbe insediato l'Asilo pubblico. Tale situazione si protrasse fino all'autunno del 1999, allorquando il Comune, disdettato il contratto di affitto a causa dell'inadeguatezza dei locali alle normative in materia di sicurezza, trasferì la scuola materna nei locali dove già era ospitata la scuola primaria statale. Ne seguì un lungo periodo di inattività sino al momento dell'insediamento dell'attuale consiglio di amministrazione costretto a prendere atto della complessiva precaria condizione dell'Ente e precisamente: 1) mancanza assoluta di risorse finanziarie dimostrata anche dall'inesistenza di conto corrente o altro tipo di deposito bancario e di liquidità; 2) stato di assoluto degrado dell'immobile tale da impedirne un qualsiasi utilizzo in sicurezza.

Tutte queste motivazioni rendono nei fatti impossibile perseguire le finalità istituzionali dell'Ente come prescritto dall'art.2 dello Statuto vigente con l'inevitabile estinzione dello stesso.

Il Presidente richiama inoltre il verbale di deliberazione del 27 febbraio 2021 di approvazione del Bilancio consuntivo 2020 che ha una risultanza attiva pari a Euro 10,81, custodito in cassa e dà atto che, per quanto riguarda i beni mobili, a far tempo dall'anno 2011, l'Ente non possiede alcun conto corrente bancario intestato.

Dato atto che nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione della Fondazione, l'Avvocato Andrea Naso, nato a Imperia (IM), il 09.02.1982, residente in Garessio (CN), via Garibaldi 51, CF: NSA NDR 82B09 E290H, è stato indicato per ricoprire la carica di Commissario liquidatore della Fondazione, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale, prevista dall'art.11 delle Disposizioni di Attuazione al C.C, considerata la necessità di gestire l'amministrazione del Patrimonio dell'Ente nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni, garantendo la necessaria conoscenza dei fatti pregressi.

Dato atto che altresì nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione della Fondazione, il Presidente condivide la proposta di devolvere il patrimonio (immobile e mobile) della Fondazione alla Parrocchia Maria Vergine Assunta in Garessio che rispetterà le finalità socio-educative e socio-assistenziali.

Dato atto che con nota sottoscritta dal Vescovo di Mondovì del 18/06/2024, si autorizza la Parrocchia Maria Vergine Assunta in Garessio ad accettare il Patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione, impegnandosi affinché il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sia vincolato a servizi socio-educativi e socio-assistenziali o comunque analoghi alle finalità della Fondazione.

Dato atto inoltre che il patrimonio immobiliare della Fondazione, quale risulta dalla perizia asseverata, redatta in data 31/03/2021, dalla geometra Michela Peirano, libera professionista con studio in Ormea (CN), via Giardini n.14, iscritta al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Mondovì con numero 593, è costituito da un fabbricato (composto da piano terreno, piano ammezzato, piano primo e secondo), sito in Garessio in via Piemonte e censito al Fg.49, particella 811, sub 3, categ. B/1, Classe 1, Consistenza mc. 3697 e Rendita di Euro 1.050,13 e da un terreno adiacente, con porzione di giardino, censito al Fg.49, particella 810, qualità sem., Classe 1,

superficie mq. 3197, R.D Euro 10,74, R.A Euro 8,44.

Il valore complessivo del suddetto immobile è di presunti Euro 202.538,00.

Dato atto che per ciò che riguarda i beni mobili a far tempo dall'anno 2011, l'Ente non possiede alcun conto corrente bancario intestato e risultano Euro 10,81, custoditi in cassa.

Per i motivi sopra esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare il perseguimento dei propri fini istituzionali in campo socio-educativo e socio-assistenziale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e ss del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche ricorrendo per l'Ente l'impossibilità di raggiungere i propri scopi e si ritiene altresì, in conformità all'art.12 dello Statuto vigente e alla volontà espressa dalla Fondazione, di devolvere il patrimonio, esperita la liquidazione, alla Parrocchia Maria Vergine Assunta in Garessio (CN).

Attestato che, ai sensi della D.G.R n.8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di estinzione di un Ente;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità con quanto disposto dalla D.G.R n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Gli Artt. 27 e ss del Codice Civile;
- " il D.P.R. n. 9 del 1972;
- " il D.P.R. n. 616 del 1977;
- " le Leggi regionali n.10 e n.11 del 19/03/1991;
- " il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- " il D.lgs n. 207/2001;
- " il D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
- " la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- " la Legge regionale n.1 del 08/01/2004;
- " l'art.17 della Legge regionale n.23 del 28/07/2008;
- " la D.G.R. n.57- 32771 del 07/03/1994, con la quale l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata e l'iscrizione al n.1145 del 15/11/2013 del Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private;

determina

1) Di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art.

27 del Codice Civile e s.s, in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione “Istituto e Scuola materna Randone” con sede nel Comune di Garessio (CN), in via Fasiani, n.17, C.F. 84002550048, non è più in grado di perseguire lo scopo prefissato nell’atto costitutivo.

2) Di autorizzare l’iscrizione dell’estinzione della suddetta Fondazione nel registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Parrocchia Maria Vergine Assunta in Garessio (CN), con il vincolo di destinazione del Patrimonio stesso alla prosecuzione dell’attività perseguita dalla Fondazione o comunque a servizi socio-educativi e socio-assistenziali.

3) Di segnalare la disponibilità dell’avvocato Andrea Naso, sopra generalizzato, a ricoprire l’incarico di Commissario Liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale, prevista dall’art.11 delle Disposizioni di Attuazione al C.C.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)
Firmato digitalmente da Livio Tesio